

REPERTORIO N. 10197

RACCOLTA N.8180

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Registrato a Trento

il 03/11/2020

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

N. 23407

Serie 1T

Pagati € 200,00

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di ottobre
alle ore venti e minuti trenta.

In Rovereto (TN) in un locale dell'edificio sito in via Valbusa Grande n.17

Innanzitutto a me Dott. Orazio Marco Poma, Notaio in Rovereto ed
iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti
di Trento e Rovereto,

E' PRESENTE

- il signor **BERTI TULLIO**, cittadino italiano, nato a Rovereto
(TN) il giorno 30 agosto 1952, residente a Nogaredo (TN) in
via Destra Adige n.1, Frazione Brancolino, codice fiscale BRT
TLL 52M30 H612A, domiciliato per la carica presso la sede so-
ciale, che interviene al presente atto in qualità di Presiden-
te del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della orga-
nizzazione di volontariato denominata "**GIOVANI 2000**", di na-
ZIONALITÀ italiana, con sede in Rovereto (TN), Via Valbusa
Grande n.17, codice fiscale 94010820226, partita iva
01454530229, ente dotato di personalità giuridica, iscritto
nel Registro delle Persone Giuridiche presso il Commissariato
del Governo di Trento al n. 86, iscritta all'Albo delle Orga-
nizzazioni di Volontariato della Provincia Autonoma di Trento
al numero 006/B, costituita con atto ai rogiti del notaio

Dott. Piero Avella di data 1 febbraio 1993, rep. n.63720, racc. n.4441, reg.to a Rovereto il giorno 8 febbraio 1993, al n.189, serie 1.

Detto comparente della cui identità personale poteri e qualifica io Notaio sono certo, previamente ammonito da me Notaio e perciò consapevole delle conseguenze penali dipendenti da una sua eventuale dichiarazione mendace, dichiara, ai sensi degli artt. 3, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 numero 445, di rivestire ad oggi la qualifica sopra indicata e che la delibera di data 20 ottobre 2020 con la quale è stato nominato presidente non è stata revocata ed è tuttora valida ed efficace; detto comparente mi dichiara, altresì, che in questo giorno, luogo, ed ora, è qui riunita l'assemblea straordinaria della predetta associazione e mi richiede di redigerne il relativo verbale.

Io Notaio aderisco a tale richiesta e dò atto che l'assemblea si svolge come segue.

A norma dell'art.4 dello statuto sociale attualmente in vigore per come dichiara il Presidente, assume la presidenza dell'assemblea straordinaria il comparente signor Berti Tullio che, avendo accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara, constata e dà atto:

- che l'associazione ha attualmente n.52 (cinquantadue) soci, come meglio identificati nell'elenco soci che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**;

- che sono qui presenti numero trentadue soci su cinquanta soci aventi diritto al voto e precisamente numero venti soci in proprio e numero dodici soci a mezzo deleghe - che rimangono conservate agli atti della associazione e che il Presidente dichiara di aver controllato nella loro regolarità e validità - tutti identificati nell'elenco soci allegato;

- che del consiglio di amministrazione sono presenti sé medesimo in qualità di Presidente, il Vice Presidente Signor Bertolini Diego, il Segretario signora Pollini Rosanna e i consiglieri signori Zencher Thomas, Tosin Luca, Bisoffi Morena, Perderzoli Giancarlo e Folgarait Alessandro, che è assente il signor Perillo Antonio, come risulta anche dall'elenco allegato sub **"B"**;

- che è presente il Revisore Unico signora Saiani Lorenza per come risulta anche dall'elenco allegato sub **"C"**;

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 4 del vigente statuto sociale;

- che la prima convocazione, prevista per il giorno 26 (ventisei) ottobre 2020 (duemilaventi) presso la sede sociale in via Valbusa Grande n.17, è andata deserta poiché non si è presentato alcun associato e, quindi, per mancanza di presupposti legali e statutari l'assemblea non si è costituita per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

- che ai sensi dell'art. 16 del vigente statuto, le modifiche statutarie in sede di assemblea sono approvate con il voto fa-

vorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'Organizzazione;

- che ai sensi dell'art.101 comma 3 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (C.d. "Codice del terzo settore") "Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.";

- che l'assemblea è pertanto validamente costituita, legittimata ed idonea a discutere e deliberare in parte straordinaria, in seconda convocazione, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Proposta del nuovo statuto sociale, modificato e integrato secondo le esigenze dell'associazione, nonché secondo le disposizioni della riforma del c.d. "Terzo Settore" - D. Lgs. n. 117 del 2017 ("Codice del Terzo Settore");

2) Delega al Presidente per apportare allo Statuto le modifiche richieste dalle competenti autorità e dalla legge;

3) Varie ed eventuali.

DISCUSSIONE

Il presidente passa alla trattazione congiunta dei punti posti all'ordine del giorno, e propone all'assemblea di approvare un nuovo statuto sociale modificato ed integrato anche in recepi-

mento alla legge di riforma del terzo settore.

Il presidente passa quindi ad esporre in dettaglio le innovazioni sostanziali che verrebbero apportate dal nuovo Statuto.

Si procede, quindi, a dare integrale lettura del nuovo testo di statuto sociale.

DELIBERA

L'Assemblea, udita la proposta del Presidente, udita la lettura del nuovo statuto sociale, dopo ampia discussione, in modo palese e per alzata di mano,

con trentadue voti favorevoli;

con zero voti contrari

con zero

astenuti

per come dichiara lo stesso,

delibera

- di approvare il nuovo statuto sociale modificato ed integrato anche in recepimento alla legge di riforma del terzo settore, nel testo letto dal Presidente.

- di attribuire al signor BERTI TULLIO il potere di apportare al presente atto tutte quelle modifiche, integrazioni o aggiunte che fossero necessarie ai fini degli adempimenti conseguenti.

Il nuovo testo di statuto sociale viene allegato al presente atto sotto la lettera "D" per formarne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me notaio datane alla comparente

in assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore ventuno e minuti quaranta.

Si precisa che il Presidente, a norma di legge e di statuto, ha constatato la regolare convocazione e costituzione dell'assemblea, ha verificato la regolarità delle deleghe, ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, ha diretto e regolato lo svolgimento dell'assemblea, ed accertato i risultati delle votazioni.

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato sub "A" "B" e "C" dichiarando di averne piena, esatta ed integrale conoscenza.

Spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.

Il presente atto é esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017.

Ricevo quest'atto scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio su otto pagine di due fogli e da me letto al comparente, unitamente all'allegato statuto, che lo approva e lo sottoscrive, a norma di legge, con me Notaio alle ore ventuno e minuti cinquanta.

Firmato Berti Tullio

Orazio Marco Poma (l.s.)

ALLEGATO "D" REP. 10197/8180

Esente dall'imposta di bollo ex

art.82, commi 3 e 5 del Decreto legislativo 117/2017

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"GIOVANI 2000 ODV"

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. L'Associazione riconosciuta denominata "Giovani 2000 ODV" (di seguito indicata anche come "Associazione" è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Rovereto (TN), Via Valbusa Grande n.17. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Rovereto non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa opera nel territorio della provincia di Trento ed in ambito nazionale.

4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in ambito provinciale.

5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" dovrà essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Giovani 2000 ODV" .

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" dovrà comunque essere inserito nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 266 del 1991.

Art.3 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.

3. Essa opera nei seguenti settori:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

a) creare spazi ed iniziative affinché ogni persona possa essere aiutata nella ricerca della propria identità e nella realizzazione della propria autonomia, contribuendo all'arricchimento spirituale e morale e allo sviluppo delle personali attitudini dei singoli soci e di soggetti terzi;

b) offrire spazi ed opportunità soprattutto ai giovani per le loro iniziative e per la realizzazione di attività confidenti alle loro esigenze, dando attenzione a quei bisogni dei giovani che non possono trovare immediata e soddisfacente considerazione da parte delle strutture sociali esistenti, senza peraltro sostituirsi all'Ente Pubblico;

c) promuovere il volontariato, la partecipazione e la cittadinanza attiva e in generale finalità solidaristiche e socia-

li, compresa la diffusione e il rafforzamento dei principi del mutuo soccorso, offrendo ai volontari occasioni di formazione e aggiornamento.

Art.4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) attuare attività di accoglienza rivolte a favorire la promozione umana, sociale, culturale, professionale e materiale della persona attraverso la gestione di convitti, mense, centri di accoglienza, case per le vacanze, ambienti attrezzati per l'utilizzazione del tempo libero;

b) realizzare corsi di promozione e di formazione del volontariato e di persone che in genere intendono dedicarsi ad iniziative di solidarietà umana e sociale ed attività di educazione al dialogo e all'ascolto, dinamiche di gruppo e di aiuto alla persona nei suoi momenti di relazione con gli altri;

c) collaborare e sostenere associazioni ed altri enti privati senza scopo di lucro, anche a valenza nazionale ed internazionale, con finalità analoghe o affini a quelli dell'Associazione;

d) creare reti e collaborazioni pro-attive con enti ed istituzioni di carattere locale, nazionale ed internazionale, al fine di perseguire le finalità dell'Associazione, anche stipulando con essi rapporti contributivi e convenzionali;

e) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento. In generale, compiere tutte le operazioni economiche, mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie od utili allo svolgimento delle attività sopracitate;

f) partecipare con oblazione a tutte quelle iniziative idonee a diffondere ed a rafforzare i principi del mutuo soccorso ed i legami di solidarietà.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei di-

ritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati purchè maggiorenni.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche che abbiano raggiunto il sedicesimo anno di età e le organizzazioni di volontariato in un numero almeno pari a quello previsto dalla legge, le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle organizzazioni di volontariato.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia

interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello al primo Consiglio Direttivo utile, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. All'appellante deve essere garantito in Consiglio Direttivo diritto al contraddittorio.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall'Assemblea.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili,

ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.9 – Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima.

b) decesso.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello al primo Consiglio Direttivo utile, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al

Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. All'appellante deve essere garantito in Consiglio il diritto al contraddittorio.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, entro i limiti e

alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Titolo IV

Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;

c) l'organo di controllo, qualora nominato;

d) l'organo di revisione, nominato anche se l'Associazione non possiede i requisiti ex art.31 Codice Terzo Settore che impongono l'obbligatorietà della nomina.

2. Ai componenti degli organi sociali, fatta eccezione per i componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

4. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni effettuate nel corso di trienni decadono alla scadenza del triennio medesimo.

**Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità
di convocazione e funzionamento**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante

delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, in via ordinaria, in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

In entrambi i casi il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza,

sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;

c) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

d) eleggere e revocare l'organo di controllo e l'organo di revisione;

e) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

g) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;

h) stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione, considerando ai fini del computo di tale maggioranza, eventuali deleghe,

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 42-bis c.c. e dalle altre inderogabili norme di legge, per le modifiche statutarie, la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ai fini della determinazione della maggioranza dei presenti vengono considerate eventuali deleghe.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, considerando ai fini delle determinazioni della maggioranza eventuali deleghe.

Sono comunque fatte salve le inderogabili norme di legge che prevedono diverse specifiche maggioranze.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e può portare una sola delega.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che

siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; nei casi e nei limiti consentiti dalla legge, le cui norme inderogabili sono sempre fatte salve, si procede a scrutinio segreto:

- quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti;
- per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone.

5. I Consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa ed è composto da sette a nove membri, secondo il numero determinato dagli associati al momento della nomina.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni due mesi o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (giorni) dal ricevimento della richiesta.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costi-

tuite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne, qualora consentito dalla legge, le cui norme inderogabili sono sempre fatte salve, nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario dell'Associazione;
- d) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- e) redigere gli eventuali regolamenti interni per il fun-

zionamento dell'Associazione che dovranno essere approvati dall'assemblea;

f) proporre all'Assemblea ordinaria l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;

g) deliberare la convocazione dell'Assemblea;

h) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

i) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;

j) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

k) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

l) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva;

d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza, impedimento o cessazione dalla carica, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. Il Vicepresidente subentrato in caso di cessazione del Presidente rimane

in carica fino alla naturale scadenza del mandato triennale del Consiglio Direttivo.

7. In caso di assenza o impedimento del Vicepresidente spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.21 - Il Segretario

Il Segretario, nominato all'interno del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- 1. provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del libro soci;
- 2. provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- 3. è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- 4. predispone lo schema del progetto di rendiconto finanziario/ bilancio che sottopone al Consiglio Direttivo;
- 5. provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione;
- 6. provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

- 1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al

Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 17 c.2, del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, si procederà ad una nuova elezione in occasione della prima Assemblea ordinaria utile.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di

età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 23 - L'organo di controllo

1. L'organo di controllo è formato da 1 (un) componente, eletto dall'Assemblea, fra i soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali. Il componente non necessariamente deve essere socio dell'Associazione.

2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile.

3. Delle proprie decisioni l'organo di controllo redige verba-
le, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adu-
nanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella
sede dell'Associazione.

4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componen-
te dell'organo di controllo decada dall'incarico prima della
scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione trami-
te una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il componente dell'organo di controllo, a cui si applica
l'art. 2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed
esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale.
Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 24. - Compiti dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile in assenza dell'organo di revisione;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore e attestare che il bilancio sociale eventualmente predisposto sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 CTS;
- e) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.25 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 1

(uno) membro eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il Revisore Unico dei Conti deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali.

2. Il Revisore dei Conti rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Delle proprie osservazioni egli redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, conservato nella sede dell'Associazione.

3. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il Revisore Unico decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

4. Il Revisore dei Conti deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Egli non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Titolo V

I libri sociali

Art.26 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione, oltre alle altre scritture inderogabilmente previste dalla legge, deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e/o di revisione, qualora questi siano stati nominati.

3. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

a) da eventuali beni mobili e immobili, di proprietà della stessa o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;

b) dalle risorse economiche elencate nel successivo articolo 28;

c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fon-

datori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti per scopi istituzionali di solidarietà sociale.

Art.28 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni stipulate ai sensi di legge con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Art.29 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni transitorie e finali

Art.31 - Disposizioni transitorie

1. Gli organi sociali, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza.

Art.32 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Firmato Berti Tullio

Orazio Marco Poma (l.s.)